



I cambiamenti del settore sportivo nei primi mesi del 2021*

di Maria Francesca Serra***

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La bozza di Riforma 2020: dall'ipotesi di un Testo Unico all'approvazione dei decreti attuativi. Il “caso” del decreto attuativo n. 1 e la reazione del CIO. – 3. Il decreto 29 gennaio 2021, n. 5, cd. “Salva CONI”. – 4. Il decreto 29 gennaio 2021, n. 5 “Salva CONI”. – 5. La Crisi di Governo. – 6. I primi provvedimenti del Governo Draghi. – a) I D.Lgs. del 28 febbraio 2021. – b) Il cd. Decreto Sostegni. – c) La nomina a Sottosegretario di Valentina Vezzali. – 7. Considerazioni conclusive. – 8. – Appendice Normativa (gennaio/aprile 2021).

1. Premessa.

Il momento storico che stiamo attraversando, segnato dalla pandemia da COVID-19, ha messo a dura prova i sistemi di tutto il mondo, portando alla luce diverse criticità in ogni settore.

Anche l'ordinamento sportivo, chiaramente, non è andato esente da questa presa di coscienza circa l'inadeguatezza di molte discipline e, anzi, ha avuto modo di vedere sottolineati con violenza molti dei suoi “punti deboli”¹.

La consapevolezza di dover “svecchiare” il sistema, tuttavia, era stata raggiunta ben prima della pandemia.

La L. 86/2019², come noto, aveva già posto le basi per una revisione e un riordino della materia “ordinamento sportivo”, delegando il Governo ad adottare, entro l'agosto del 2020, una serie di decreti di riforma che spaziavano in vari ambiti.

* Contributo sottoposto a *peer review*.

** Docente a contratto di Diritto sportivo presso Unicusano- Roma.

¹ Sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, *L'autonomia sportiva ai tempi dell'emergenza sanitaria da COVID19*, in *Nomos – Le attualità del diritto*, n. 1/2020.

² L. 8 agosto 2019, n. 86, in G.U. Serie Generale n. 191 del 16 agosto 2019.

Molte discipline apparivano, infatti, oramai vetuste e non più al passo con i tempi e con il mutato contesto sociale e culturale³.

L'ambito del "lavoro sportivo", per esempio, risultava legato ancora alla normativa posta dalla L. 81/91⁴ sul professionismo che, per sua espressa disposizione, ha un ambito di applicazione limitato a ben definite categorie di soggetti, così creando una disparità di trattamento non indifferente tra atleti che esercitano, in sostanza, la medesima attività⁵.

Allo stesso modo, sembrava essere indietro anche il discorso legato alle pari opportunità, dal momento che il settore femminile era completamente escluso dalla possibilità di accedere al professionismo e, quindi, al lavoro sportivo, con tutte le lacune in punto di tutela che ne conseguono⁶.

L'emergenza sanitaria, rispetto a queste problematiche già emerse, ha semplicemente accelerato e reso ancor più indispensabili i lavori di riforma.

Come sappiamo, il *lockdown* nazionale, resosi necessario nei primi periodi della pandemia, ha portato alla chiusura di tutte le attività, ivi comprese quelle sportive, sia a livello di competizioni e campionati, sia a livello di allenamenti o semplice accesso a impianti e palestre.

Ci si è trovati, allora, nel pieno della necessità di tutelare una enorme platea di lavoratori di fatto che dallo sport traevano la loro unica fonte di reddito e che si trovavano a far fronte a una interruzione forzata della propria attività. Si è dovuto fare i conti, cioè, con il problema tangibile di come conciliare le disposizioni di legge esistenti – che tutelavano solamente la categoria dei lavoratori *ex lege* - con le situazioni di fatto e quindi con l'inadeguatezza della

³ Se lo sport è stato per lungo tempo considerato un momento di gioco e qualcosa di "superfluo", oggi tale visione risulta completamente cambiata. Lo sport è un lavoro e un valore. Una esigenza sempre più sentita anche in termini di investimento in salute da cui, dunque, sembra non potersi prescindere, al pari di altri diritti costituzionalmente garantiti come quello allo studio.

⁴ L. 23 marzo 1981, n. 91, in G.U. Serie Generale n. 86 del 27 marzo 1981.

⁵ Si ricorda che l'ambito soggettivo di applicazione della L. 91/81 è quello di cui al proprio art. 2: "Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". In base a tale legge, dunque, l'autonoma determinazione federale circa l'istituzione di un settore professionistico funge da unico *discrimen* per la qualificazione in termini di rapporto di lavoro degli atleti, con ovvie conseguenze sulla posizione della stragrande maggioranza degli atleti.

⁶ L'autonomia riconosciuta alle Federazioni circa la scelta sull'istituzione o meno del settore professionistico ha, di fatto, tagliato fuori l'intero sport femminile poiché nessuna Federazione, nemmeno quelle che il professionismo lo hanno istituito, ha provveduto a estenderlo anche alle categorie femminili.

disciplina del lavoro sportivo, non solo in un contesto emergenziale ma anche in quello della realtà odierna⁷.

Il processo iniziato nel 2019, con la L. 86, dunque, è proseguito nel 2020 con i lavori preparatori di una Riforma decisamente ambiziosa e, per alcuni aspetti, forse, anche un po' "frettolosa", mossa dall'obiettivo di riportare al passo con i tempi un settore sottoposto a una disciplina decisamente "stretta" rispetto alle dimensioni e all'importanza raggiunta e di dare dignità e adeguata tutela alla summenzionata platea di lavoratori sportivi "di fatto" che, ancora nel momento in cui si scrive, vedono fortemente limitata, se non addirittura interdetta, la loro attività⁸.

2. La bozza di Riforma 2020: dall'ipotesi di un Testo Unico all'approvazione dei decreti attuativi. Il "caso" del decreto attuativo n. 1 e la reazione del CIO.

Si è scelto di utilizzare il termine "frettolosa" perché questa Riforma ha presentato da subito molte luci ma anche molte ombre.

Nonostante i corretti intenti, comprovati anche dalla primissima scelta – poi naufragata - di varare un Testo Unico al posto di una serie di decreti attuativi, così da munire il comparto sportivo di una disciplina organica e unica, si è commesso forse l'errore di non "entrare" appieno nel comparto stesso, trascurando la conoscenza del suo funzionamento e della sua autonomia, faticosamente raggiunta, dovuta e necessaria, poiché connaturata alla natura del sistema stesso⁹.

⁷ Sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, *Le nuove prospettive dello sport alla luce della Riforma 2020*, nel suo intervento nell'ambito del *III Forum Internazionale del Gran Sasso*, svoltosi online il 1-3 ottobre 2020, nonché a EAD., *L'autonomia sportiva ai tempi dell'emergenza sanitaria da COVID19*, cit.

⁸ Si ricorda che, nonostante le competizioni di preminente interesse nazionale siano ripartite (consentite per la prima volta con DPCM 3 dicembre 2020 e successivamente confermate), e con esse gli allenamenti, palestre, piscine e impianti sportivi sono ancora chiusi per motivi legati al contenimento dei contagi e, rispetto alla loro riapertura, sono state avanzate solo ipotesi, per il momento non confermate, che individuano la metà di giugno 2021.

⁹ Si ricorda che, pur rimanendo sottoposti allo Stato, gli ordinamenti sportivi nazionali rimangono ampiamente autonomi al loro interno e rispondono della loro autonomia nei confronti dell'ordinamento sportivo internazionale. Il principio di autonomia, difatti, è un principio cardine dell'ordinamento sportivo, connaturato alla natura stessa dello sport e che si rende necessario sulla base proprio della particolarità del settore che non può tollerare ingerenze esterne legate al suo funzionamento. Sull'autonomia dell'ordinamento sportivo si consenta il rinvio a M.F. SERRA, *Brevi riflessioni sull'autonomia e specificità dell'ordinamento sportivo*, in *Rassegna di diritto sportivo*, 2015, a cura di DI NELLA, pp. 325-348; EAD., *Ordinamenti giuridici a confronto. La sporting exception e l'attività del professionista di fatto*, in *Quaderni di Nomos*, Padova, CEDAM, 2017, pp. 230; EAD., *The Autonomy of Sport in Italy*, in *Sports Law – present and future*, pubblicato da KEE-YOUNG YEUN, Chaek Yearn, Seoul, 2018, p. 70-79.

Nell'intento di riordinare il CONI, infatti, ci si è mossi verso un suo ulteriore ridimensionamento e depotenziamento, in termini di attribuzioni e autonomia¹⁰.

Il primo dei decreti attuativi della L. 86/2019, proposti nella prima fase dei lavori preparatori alla Riforma, prevedeva una revisione radicale della *governance* dello sport - anche attraverso la previsione del limite dei mandati, in un'ottica di maggiore alternanza nelle posizioni di vertice - e ridisegnava il sistema di attribuzione dei fondi, di fatto limitando, quindi, le funzioni del CONI alle attività propedeutiche alla partecipazione alle Olimpiadi. In questo senso, era previsto che l'articolazione territoriale del CONI fosse riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale; venivano modificate alcune posizioni relative all'organizzazione interna; e veniva ridisegnato il rapporto con Sport e Salute che sarebbe dovuto diventare l'autonomo motore di gestione e finanziamento delle attività sportive professionali, dilettantistiche e scolastiche di ogni ordine e grado in Italia, assumendo anche la competenza su tutti gli aspetti del comparto sport, ivi compreso il patrimonio impiantistico, e gestendone le risorse economiche, tra cui anche quelle del Fondo Sport e Periferie¹¹.

Questo decreto è l'unico a non esser stato approvato nemmeno in via provvisoria e le ragioni sono abbastanza intuitive.

Infatti, sembra inutile sottolineare la portata di tale previsione per ciò che concerne l'autonomia dell'ordinamento sportivo e del CONI: le norme previste sarebbero andate ad incidere pesantemente sulla posizione dell'ente e la loro attuazione avrebbe comportato un ridimensionamento tale da rischiare di compromettere la sua autonomia.

¹⁰ Il processo di riordino era già in parte iniziato con l'istituzione di Sport e Salute ad opera della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in sostituzione della CONI Servizi s.p.a. Va ricordato, in proposito, che mentre la CONI Servizi agiva in virtù di un contratto di servizio con il CONI, Sport e Salute fa capo al Governo e agisce per conto delle autorità di Governo, con l'ovvia conseguenza che le dotazioni finanziarie dell'ente passavano ora a una società governativa, priva di qualsiasi collegamento con il CONI. E' sembrato subito evidente, allora, che lo svuotamento di competenze in favore di soggetti non direttamente collegati al CONI minava - e mina, di fatto - l'autonomia dell'ente stesso e, quindi, dell'intero ordinamento sportivo. Ad ulteriore riprova del processo di depotenziamento, poi, sta anche l'evoluzione dell'Ufficio per lo sport che, oggi, è diventato il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹¹ Istituito dal D.L. 185/2015 (L. 9/2016: art. 15, co. 1-5) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI. Il Fondo è stato finalizzato a: ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale; realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale. A livello organizzativo, il D.L. 32/2019 (L. 55/2019: art. 1, co. 28 e 29) aveva previsto che le risorse del Fondo sport e periferie, già destinate al CONI, erano trasferite alla Sport e Salute spa, che subentrava nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

A tal proposito, oltretutto, lo stesso CIO ha immediatamente palesato una forte opposizione, sottolineando come le previsioni di cui alla bozza del decreto attuativo rappresentassero una indebita ingerenza statale nella tradizionale autonomia giuridica e governativa dello sport, con conseguente violazione dell'art. 27 della Carta Olimpica¹², e minacciando anche pesanti sanzioni per l'Italia¹³.

3. Il decreto 29 gennaio 2021, n. 5, cd. "Salva CONI".

In extremis, quando le sanzioni minacciate sembravano oramai inevitabili, il Governo dimissionario ha "corretto il tiro" con il DL 26 gennaio 2021¹⁴, cd. "Salva CONI". Tale decreto disponeva che il CONI dovesse essere dotato di una propria pianta organica¹⁵ e

¹² Art. 27 Carta Olimpica: "I Noc (comitati olimpici nazionali) devono preservare la loro autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo incluse pressioni politiche, giuridiche, religiose ed economiche".

¹³ Già nel settembre 2020 il presidente del CIO, Thomas Bach, aveva indirizzato una lettera al Governo italiano e al CONI, palesando i dubbi circa la violazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e del CONI stesso che la Riforma, così come all'epoca prospettata, avrebbe causato. A seguito dell'inerzia sul punto, il CIO ha poi minacciato sanzioni gravissime per l'Italia, quali la partecipazione della Nazione alle Olimpiadi senza inno e bandiera.

¹⁴ Rubricato "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico nazionale italiano" e pubblicato il 29 gennaio 2021.

¹⁵ Art. 1: "Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale. 2. Il personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile. 3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici. 5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova

che, in suo favore, dovessero essere destinati fondi e beni ulteriori¹⁶ (compresi gli impianti¹⁷).

In tal modo, si intendeva confermare e sottolineare l'autonomia del CONI e si scongiurava, di conseguenza, la violazione della Carta Olimpica e la reazione sanzionatoria del CIO.

Tuttavia, dalla lettura del decreto in esame, non emerge con chiarezza la portata di questa “rediviva” affermazione di autonomia¹⁸.

Difatti, nonostante il riconoscimento della necessità di una propria dotazione organica, il reale assetto non sembra essere ben definito, rimanendo ancora sotto la portata del D.Lgs. 242/99 e della L. 145/2018.

Anche con riferimento ai fondi, non sembrano esser stati chiariti i rapporti tra CONI e Sport e Salute.

Come è stato osservato, “l'ulteriore rimessa di fondi in favore del Comitato olimpico non integra, come ricorda l'articolo 3 del decreto n. 5/2021, ‘nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica’, ma costituisce solo una partita di giro che opera limitando i fondi alla società “Sport e Salute” ed accrescendo il trasferimento in favore del CONI, portandolo, dunque (comma 1, art. 2), da quaranta a quarantacinque milioni di euro”¹⁹.

Sembrirebbe potersi concludere, allora, che il DL 5/2021 sia solo “formalmente” intervenuto per calmare le acque e, appunto, “salvare” il CONI agli occhi del Comitato

collocato in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI”.

¹⁶ Art. 2: “1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «40 milioni» e le parole «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «45 milioni» e «363 milioni». 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni. 5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto”.

¹⁷ Il cui elenco è contenuto nell'allegato A del DL n. 5.

¹⁸ Sul punto si veda anche P. SANDULLI, *Note (e perplessità) a prima lettura del decreto “Salva CONI”*, consultabile su https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/Piero_Sandulli_1.pdf

¹⁹ Ancora, P. SANDULLI, *op. ult. cit.*

Olimpico Internazionale, senza però, di fatto, operare quella reale restituzione e riaffermazione di autonomia che si proponeva.

4. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contemporaneamente all'emanazione del decreto "Salva CONI", il Governo uscente aveva predisposto anche la bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel quale si faceva espresso riferimento allo sport, incluso tra le aree tematiche di intervento.

Nella bozza del Piano, si legge che lo sport deve essere considerato come strumento di inclusione e benessere sociale e che ne deve essere necessariamente riconosciuta l'importanza per la diffusione e valorizzazione della cultura, anche finalizzata al contrasto alla marginalizzazione di soggetti e comunità locali. Sempre secondo il Piano, in tal senso, lo sport è da intendersi anche come mezzo attraverso il quale operare un risanamento delle aree urbane, in collegamento con il settore turistico.

In buona sostanza, dunque, lo sport va considerato come fondamentale strumento di diffusione dei valori e di incentivo alla salute e ne viene rilanciato il peso e l'importanza soprattutto attraverso misure e fondi destinati allo sviluppo delle aree sportive accessibili (anche in un'ottica di riqualificazione urbana e impiantistica) e ne viene anche proposta una nuova veste nell'istituzione scolastica, attraverso l'inserimento di nuove figure professionali ad affiancare l'insegnante di educazione fisica, anche nella scuola primaria, per recuperare pure il valore educativo dello sport²⁰.

Tuttavia, a tale impostazione di principio, che parrebbe accomunare il diritto allo sport a diritti come quello all'istruzione, ad esempio, non sembrerebbero aver dato riscontro i fatti. Gran parte del settore sportivo, nel momento cui ci si riferisce (gennaio 2021), è ancora fermo, eccezion fatta solo per quanto riguarda le competizioni (e allenamenti) legate alle attività e categorie di preminente interesse nazionale.

²⁰ Tale impostazione si inserisce anche nel quadro riferibile all'UE che è andata progressivamente modificando il suo punto di vista sullo sport fino a riconoscere i suoi valori sociali, culturali, educativi, sanitari ecc. Bisogna ricordare anche che il TFUE, art. 165, commi 1 e 2, ha precisato che l'UE contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport che riconoscono i suoi valori culturali e la sua funzione sociale e non solo i suoi profili economici. Con tale articolo, la funzione sociale ed educativa dello sport acquista un valore giuridico vincolante di cui tutto il settore sportivo non potrà fare a meno di tener conto.

Palestre, piscine e la stragrande maggioranza degli impianti sono chiusi e in attesa di ripartenza. E allo stesso modo, anche gli operatori del settore sono in “*stand by*”, in attesa, oltretutto, anche di contributi e sovvenzioni statali²¹ per far fronte alla prolungata inattività. La situazione del comparto sportivo appare dunque abbastanza urgente e grave e la allora imminente crisi di Governo non ha senza dubbio facilitato le cose.

5. La Crisi di Governo.

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2021, la caduta del Governo Conte 2 ha contribuito ad aggravare le condizioni di un settore già allo stremo.

Tutte le misure previste in favore dello sport, da quelle relative al pagamento delle indennità a quelle legate alla approvazione in via definitiva dei decreti attuativi di Riforma, hanno subito una battuta di arresto, legata, come è intuibile, ai tempi necessari per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e per le consultazioni finalizzate alla formazione del nuovo Governo.

Nel nuovo Governo nominato da Draghi, con riferimento al settore sportivo, va registrata un’importante novità: il Ministero per le Politiche Giovanili e per lo Sport è diventato semplicemente il Ministero per le Politiche Giovanili, con la scomparsa quindi della materia sportiva dal suo ambito di competenza.

Per lo sport, dunque, si è tornati a un Sottosegretariato, all’epoca non ancora assegnato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il cambiamento non è di poco conto.

Ancora una volta, nei fatti, lo sport risulta penalizzato. Gli indirizzi di principio di cui al PNRR - che il Governo Draghi rivedrà ma confermerà nella sostanza - che vedevano lo sport come valore e diritto e ne riconoscevano l’importanza, non sembrano trovare riscontro e, addirittura, potremmo affermare di trovarci di fronte a un passo indietro.

²¹ Si ricorda che, dall’allora Ministro Spadafora, di concerto con Sport e Salute S.p.A., era stata prevista e disposta l’erogazione di un bonus/indennità *una tantum* per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 in favore dei collaboratori sportivi.

L'esistenza di un Ministero *ad hoc*, per quanto senza portafoglio, implicitamente, riconosceva e sottolineava la dimensione raggiunta dal fenomeno sportivo, tale da necessitare di una struttura organizzata. Al contrario, sganciare la materia sport dal Ministero per le Politiche Giovanili, lo allontana, in un certo senso, proprio dalle “intenzioni” del PNRR e lo priva di un potere di manovra e azione decisamente più ampio di quello di un Sottosegretariato.

Il Sottosegretariato, dunque, sembra un innegabile ridimensionamento che contrasta con il dato reale dell'importanza dello sport, in particolar modo nel contesto attuale, che lo vede al centro di una Riforma che possiamo definire “epocale”²² proprio in virtù della dimensione raggiunta.

Il “messaggio” sembrerebbe essere quello di voler riportare lo sport in un ruolo secondario e sotto la diretta sorveglianza del Governo. Decisamente un'inversione di rotta.

Ciò nonostante, al momento della scelta del Sottosegretario, è arrivato un importante segno del riconoscimento della peculiarità della materia e della sua dimensione, specie alla luce del contesto attuale: è stata rilevata, infatti, la necessità che a ricoprire la carica fosse un soggetto esperto del settore sportivo e delle sue particolarità e che avesse competenze specifiche della - e nella - materia così da poter concretamente dare attuazione alle esigenze del comparto.

6. I primi provvedimenti del Governo Draghi.

a) I D.Lgs. del 28 febbraio 2021.

Nonostante le osservazioni appena svolte circa il potenziale ridimensionamento dello sport e nelle more della assegnazione del Sottosegretariato, comunque, il Governo Draghi si è fatto carico di portare avanti i lavori ancora *in itinere* in favore del mondo sportivo.

Con una serie di decreti legislativi del 28 febbraio 2021²³, la Riforma è stata approvata in via definitiva, rendendola dunque una realtà.

²² Sia consentito nuovamente il rinvio a M.F. SERRA, *Le nuove prospettive dello sport alla luce della Riforma 2020*, cit.

²³ D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, Attuazione dell'articolo 5, recante *riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo*; D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, Attuazione dell'articolo 6, recante *misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente*

I decreti hanno confermato, nella sostanza, quelli del novembre 2020 senza però scioglierne dubbi e criticità.

Per esempio, con riferimento alla liberalizzazione della forma societaria, il D.Lgs. 36, artt. 6-14, prevede che società e associazioni sportive dilettantistiche possano assumere qualsiasi forma giuridica di cui al Libro V, Titolo V, del Codice civile. Tuttavia, la formulazione delle disposizioni, di fatto, esclude le cooperative sportive dal proprio ambito di applicazione, poiché disciplinate nel Libro IV. Questo comporterebbe, come è intuibile, la sparizione di una grande fetta del settore dal momento che gran parte delle cooperative sportive non potrebbero più mantenere la qualifica di “dilettantistiche”.

Le medesime norme, inoltre, prevedono anche la compatibilità del comparto sportivo con il Terzo Settore. In questo modo, viene implicitamente riconosciuta l’esistenza di una “impresa sportiva”, con la conseguente possibilità di esercitare anche attività diverse (a patto che siano secondarie rispetto a quella sportiva) e di poter operare anche la distribuzione degli utili (e quindi la possibilità del perseguimento di un certo fine di lucro, purché, anche in questo caso, risulti secondario rispetto ai fini sportivi).

Nonostante si tratti di interventi di pregio, però, non vanno esenti da dubbi interpretativi soprattutto per ciò che concerne criteri e limiti delle “attività diverse”, perché non risulta chiaro se debbano mutuari o meno quelli del Terzo Settore (e si verrebbe così a creare il rischio di squilibri economici e finanziari dei sodalizi)²⁴.

Ancora con riferimento al Terzo Settore, il D.Lgs. 39 prevede una semplificazione delle procedure di costituzione e modificazione degli enti, in base alla quale sarà sufficiente una richiesta di iscrizione al Registro delle Attività dilettantistiche (ovviamente se in possesso dei requisiti) ma senza alcuna soglia minima patrimoniale²⁵. Tuttavia, manca la previsione relativa al mantenimento dell’integrità del patrimonio e alla misura della responsabilità del

sportivo, in G.U. 18 marzo 2021, n. 67. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, Attuazione dell’articolo 7, recante *misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*; D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, Attuazione dell’articolo 8, recante *semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*; D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, Attuazione dell’articolo 9, recante *misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*, in G.U. 19 marzo 2021, n. 68

²⁴ Come noto, il settore sportivo agonistico fa largo uso del sistema di autofinanziamento, attraverso quote associative e di frequenza, sponsorizzazioni e svolgimento di attività commerciali a supporto dell’attività sportiva. La norma di cui al D.Lgs. 36, ponendo dei limiti alle “attività diverse”, intende regolamentare il rischio di un loro uso improprio o addirittura abuso ma, al tempo stesso, rischia di pregiudicare l’attuale sistema di autofinanziamento così come appena descritto.

²⁵ Il che appare anche coerente con la liberalizzazione della forma giuridica.

direttivo, con il rischio quindi che non venga operato il giusto controllo sulle ipotesi di patrimonio negativo²⁶.

Inoltre, il nuovo Registro²⁷ non sarà più di competenza del CONI ma sarà posto sotto il controllo del Dipartimento per lo sport. Ora: questo passaggio di attribuzioni sarà immediatamente operante, mentre l'operatività del nuovo Registro dipenderà dalla sua effettiva entrata in funzione, senza che sia stato previsto un regime transitorio.

Anche l'ambito del lavoro sportivo, di cui al D.Lgs. 36, oggetto di una svolta che abbiamo definito "epocale", non va esente da dubbi interpretativi.

Senza dubbio, mira a dare dignità e tutela a un settore che, fino a questo momento, ne era sostanzialmente privo. Si ricorda, infatti, che, stante l'ambito di applicazione soggettivo della L. 81/91 e l'autonomia federale in punto di istituzione del professionismo, la maggior parte degli operatori del settore (e l'intero settore femminile) risultavano ancora agganciati a un concetto di "volontariato/dilettantismo", pur svolgendo, nei fatti, una prestazione del tutto identica a quella lavorativa riconosciuta ai professionisti *ex lege* 91/81.

La Riforma ha, dunque, ridisegnato la figura del lavoratore sportivo come colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali.

Tuttavia, anche se finalmente è stato operato il dovuto riconoscimento del lavoro sportivo in quanto tale, al contempo, anche in questo caso, sembrerebbe potersi affermare una certa inadeguatezza del provvedimento: "poteva farsi di più".

Sarebbe stato probabilmente più opportuno operare una tipizzazione del lavoro sportivo, vista la sua indiscussa particolarità, invece di ricondurlo semplicemente alle categorie lavoristiche e alle tutele previdenziali e contributive ordinarie. Inoltre, permangono pure dei dubbi rispetto alla qualificazione degli importi esenti e al superamento di determinate soglie, così come "irrisolto" sembra anche il "caso" degli sportivi amatoriali (che, verosimilmente, continueranno a percepire rimborsi spese) e senza contare che non è stato

²⁶ In questo risiede una differenza con il Terzo Settore che, invece, prevede tali soglie minime e richiama la disciplina civilistica della responsabilità degli amministratori delle società commerciali

²⁷ Che sostituisce il Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

previsto un regime transitorio in attesa dell'entrata in vigore della disciplina, prevista per il 1° luglio 2022, così come quella relativa al vincolo sportivo²⁸.

Con riferimento proprio all'entrata in vigore delle disposizioni, va sottolineato quindi che non tutte troveranno immediata applicazione.

La previsione di tempi apparentemente così lunghi per alcune materie è giustificata dalla necessità di consentire al comparto sportivo di adeguare gradualmente i propri Regolamenti e Statuti al nuovo assetto.

Va sottolineato, in proposito, che l'approvazione definitiva dei decreti di Riforma, al pari del decreto "Salva CONI", è arrivata allo scadere del tempo utile, per evitare di vanificare il lavoro svolto fino a quel momento e "salvare" quanto fatto.

Al tempo stesso, quindi, in ragione dei tempi a disposizione, dell'importanza della Riforma e sempre nell'ottica di un confronto con le Istituzioni preposte, per consentire i necessari approfondimenti del caso²⁹ in una materia così particolare come quella sportiva, è stata anche prospettata la possibilità – che potrebbe leggersi come un'anticipazione della volontà di rimettere mano alla disciplina riformata - di un ulteriore differimento di un anno per l'entrata in vigore degli altri decreti relativi ad agenti sportivi, norme di sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali³⁰.

b) Il cd. Decreto Sostegni.

Il Governo appena incardinato ha anche provveduto a riprendere la corresponsione delle indennità ai collaboratori e operatori sportivi e delle misure in favore delle associazioni e società sportive, preannunciate a fine 2020 e rimaste in stallo per via della crisi di Governo.

²⁸ Nel momento in cui si scrive, peraltro, l'intera Riforma è stata rimandata al 2024 per cui non è dato sapere se e in che termini verrà confermata.

²⁹ Un eventuale correttivo potrebbe essere apportato, ad esempio, all'esclusione delle cooperative sociali di cui si è detto.

³⁰ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021. Sul punto, è bene osservare che la stessa L. 86/2019, art. 1, comma 3, prevedeva un periodo di 24 mesi per l'adozione di eventuali integrazioni o correzioni dei decreti attuativi.

Il decreto Ristori 5, previsto dal Governo Conte, è stato sostituito dal decreto Sostegni³¹ ed è stato ribadito l'interesse e l'impegno del Governo a continuare l'opera già iniziata nel corso del 2020 e a sovvenzionare il mondo sportivo attraverso l'erogazione di bonus, indennità e con lo stanziamento di fondi ulteriori.

Il decreto a firma del nuovo Governo ha così disposto dei contributi in favore degli sportivi, definendone anche gli importi determinati in funzione di diverse fasce reddituali³² e ne ha affidato l'erogazione a Sport e Salute che si è adoperata prontamente previa verifica della persistenza dei requisiti per la concessione.

Per ciò che concerne le società e associazioni, invece, il decreto (art. 1) prevede contributi a fondo perduto per i "titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività di impresa arte e professione". Di tale contributo possono beneficiare anche "gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti" ma solo con riferimento allo svolgimento dell'attività commerciale. Non può non notarsi una sorta di contraddizione in tale disposizione.

È ben noto che il settore sportivo è caratterizzato, per la maggior parte, da attività non commerciale e che, anche laddove tale attività venga svolta, questa deve rimanere marginale o comunque strumentale, non potendo mai diventare preminente rispetto a quella sportiva. Di fatto, dunque, della previsione in parola il mondo sportivo potrà beneficiare solo in piccola parte, con ovvi notevoli e ulteriori disagi.

Ricordiamo infatti che, nel periodo cui ci si riferisce, l'attività sportiva è ancora limitata a quella di "preminente interesse nazionale", sia per sedute di allenamento sia per competizioni (che rimangono a porte chiuse o con accesso strettamente limitato), con ovvie conseguenze sul numero degli iscritti e sulle sponsorizzazioni e, quindi, sulla capacità di autofinanziamento delle società stesse. Per far fronte all'interruzione di molte attività, gli enti di promozione sportiva e le Federazioni hanno anche indetto tornei su scala nazionale,

³¹ D.L. 22 marzo 2021, n. 41, *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*, in G.U. 22 marzo 2021, n. 70.

³² I precedenti bonus erano stati erogati in misura unica (600 euro per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, poi 800 euro per novembre e dicembre 2020), a prescindere dalla valutazione degli importi percepiti in costanza di attività. Il decreto Ristori 5 aveva confermato la misura indennitaria, considerando un versamento *una tantum*, uguale per tutti, per il periodo gennaio 2021 – 5 marzo 2021, ma non aveva proceduto alla definizione del *quantum*. Con il decreto Sostegni, invece, è stata stabilita la corresponsione di importi diversi a seconda dell'appartenenza o meno a una delle 3 fasce di reddito individuate: 3600 euro per redditi superiori a 10000 euro, registrati nell'anno 2019; 2400 euro per redditi tra i 4000 e i 10000 euro; 1200 euro per redditi inferiori a 4000 euro.

così da poter “uscire” dalle limitazioni statutarie e tentare di risolleverare l’intero movimento degli sport di base. Il che si innesta in un contesto di zona rossa³³, per cui in una situazione di inasprimento delle misure di contenimento del virus che sembrerebbero mal conciliarsi con la ripresa degli sport di base, attualmente sospesi, e con la riapertura delle palestre e centri sportivi che rimangono ancora chiusi, nonostante la predisposizione e il rispetto (nonché spese di adeguamento) di appositi protocolli.

c) La nomina a Sottosegretario di Valentina Vezzali.

Contemporaneamente all’emanazione dei provvedimenti appena esaminati, la scelta per il Sottosegretariato allo Sport è caduta su Valentina Vezzali³⁴, nominata con DPR 12 marzo 2021³⁵ e con delega di funzioni ad opera del DPCM 19 marzo 2021³⁶.

Questa scelta, subito accolta con favore anche dal mondo sportivo³⁷, ha avuto un duplice pregio: da un lato, rispettare l’obiettivo di assegnare la delega di funzioni a un soggetto “interno” al settore, ben conscio dunque delle sue particolarità e criticità e, dall’altro – e con esso collegato –, “ricucire” i rapporti ordinamentali e istituzionali, incrinati dalle polemiche e dagli accadimenti legati alla prima bozza di Riforma del 2020.

Nelle audizioni immediatamente successive alla sua nomina, la Vezzali si è mostrata decisamente consapevole del delicato momento storico che lo sport sta attraversando. Con lo slancio “agonistico” proprio dello sport, ha dichiarato che la pandemia deve essere vista come una sfida e un’occasione per rilanciare l’intero movimento sportivo e per delinearne

³³ Decretato dal Governo nel periodo marzo – aprile 2021.

³⁴ Valentina Vezzali, atleta di ben note capacità (sei ori olimpici e portabandiera a Londra 2012 solo per citarne alcuni), è stata deputato nella legislatura 2013-2018, prima con Scelta Civica di Mario Monti e poi con il Gruppo Misto e, già in quel periodo, era stato fatto il suo nome come possibile sottosegretario allo sport del governo Matteo Renzi, il quale poi mantenne per sé la delega. Fra i temi cui la Vezzali ha dedicato il suo impegno, ricordiamo la *dual career*, la necessità di costruire percorsi formativi per gli sportivi di alto livello e il tentativo di portare definitivamente l’educazione motoria nelle scuole elementari, tutti intenti contenuti nel più volte citato PNRR.

³⁵ In G.U., Serie Generale n. 65 del 16 marzo 2021.

³⁶ In G.U., Serie Generale n. 101 del 28 aprile 2021.

³⁷ Si ricorda, in proposito, che il CONI aveva chiesto al Governo la nomina di un soggetto competente in materia e che fosse a conoscenza delle difficoltà – vecchie e nuove – e dei problemi del settore. Anche Sport e Salute ha accolto positivamente la nomina della Vezzali, sottolineandone ulteriormente la competenza anche con riferimento allo sport dilettantistico e di base nonché la conoscenza dei valori di cui lo sport è portatore e dell’importanza di un loro recupero e rilancio.

un futuro nuovo affinché possano essere poste le basi per costruire una nuova normalità che veda una popolazione con abitudini e stili di vita più attivi³⁸.

Inoltre, si è immediatamente adoperata per portare avanti i lavori, con le dovute precisazioni e modifiche, del suo predecessore, Vincenzo Spadafora.

In particolare, la Vezzali ha posto la propria attenzione sulla questione del lavoro sportivo, con particolare riguardo alla posizione del settore femminile³⁹ le cui problematiche, già ben note, sono state amplificate anche dal “caso” Lugli⁴⁰. La neo-sottosegretaria, ricordando la difficile situazione e la mancanza di tutela effettiva delle atlete in maternità⁴¹, ha sottolineato l'importanza dell'approvazione del decreto attuativo dell'art. 5 della L. 86/2019 in tema di qualificazione del lavoro sportivo e del professionismo femminile.

Ancora, l'impegno della Vezzali è stato dichiarato anche con riferimento alle altre tematiche di cui alla Riforma e alle aree di intervento previste dal PNNR, come ad esempio quella inerente la destinazione e la distribuzione dei fondi stanziati per la riqualificazione/realizzazione dell'impiantistica sportiva e quella relativa alla creazione di un contesto che preveda una stretta interdipendenza funzionale tra sport e scuola (anche primaria)⁴².

Particolarmente attenta soprattutto alle situazioni urgenti, legate a chiusure, ripartenze e sostegni al settore, inoltre, ancora una volta sottolineando il connubio esistente tra sport, salute e indotto economico, si è adoperata per la riapertura delle finestre temporali per l'erogazione dei bonus e per la valutazione di aiuti ulteriori verso le società e associazioni

³⁸ Come emerge dai dati, e come è intuibile per via delle numerose limitazioni e per i timori legati alla trasmissione del virus, la pandemia ha provocato un generale abbandono dell'attività sportiva, soprattutto con riferimento a quella di base. Gran parte della popolazione ha lasciato o fortemente limitato la pratica, con ovvi risvolti su sedentarietà e obesità e, quindi, sullo stato generale di salute.

³⁹ Si veda l'interpellanza del 19 marzo 2021, su webtv.camera.it/evento/17772/50

⁴⁰ Lara Lugli, pallavolista, è stata al centro di una vicenda giudiziaria che ha destato grande clamore. Rimasta incinta al termine della stagione 2019, ha lamentato il mancato pagamento dei compensi pattuiti da parte della società, la quale avrebbe risolto il contratto proprio in virtù della gravidanza dell'atleta. Ne è derivato un contenzioso (più mediatico che giudiziario). A prescindere dalle considerazioni specifiche sulla vicenda giudiziaria (conclusasi nel mese di maggio con un accordo tra le parti), quello che deve necessariamente essere sottolineato è che la maternità delle atlete, ad oggi, non è ancora riconosciuta in maniera egualitaria rispetto ad altre categorie di lavoratrici e, in ogni caso, non è materia “pacifica”. Ne è riprova proprio il fatto di aver suscitato il clamore suddetto e la reazione del movimento sportivo (non solo femminile).

⁴¹ Le tutele attualmente accordate sono quelle previste dalle Finanziarie 2018 e 2020 che hanno destinato alle atlete in maternità un sostegno *ad hoc* e quelle di cui all'art. 14 dei Principi Fondamentali degli Statuti di FSN e DSA, deliberati dal CONI nel 2018, secondo cui le atlete in maternità (anche coloro che non esercitano in maniera esclusiva l'attività) hanno diritto al mantenimento del merito sportivo raggiunto e alla conservazione del punteggio maturato (compatibilmente con la tipologia di sport).

⁴² Si veda l'audizione del 22 marzo 2021, su webtv.camera.it/evento/17779.

che, come si è detto in precedenza, risultano quasi dimenticate dai provvedimenti governativi. In tale ottica, ad esempio, è stata prevista la riapertura al pubblico dello Stadio Olimpico, pur se nella misura del 25% della capienza, in vista degli Europei di calcio⁴³, con auspicio di poter riaprire anche altri impianti entro maggio.

Tuttavia, nonostante l'impegno mostrato, a far data ad aprile 2021, molte delle riaperture previste sono state rimandate ulteriormente in ragione delle esigenze di contenimento e controllo dei contagi e società e associazioni sportive si trovano ancora in una sorta di "dimenticatoio".

7. Considerazioni conclusive.

Non si può certo dire che il primo quadrimestre del 2021 non sia stato degno di nota per quanto riguarda lo sport.

Importantissime le novità del settore, a partire dal riconoscimento dell'importanza e del valore dello sport, contenuto nel PNRR, passando per la riaffermazione dell'autonomia del CONI (attraverso il decreto "Salva CONI") e fino ad arrivare all'approvazione in via definitiva della Riforma e all'impegno concreto nel fornire sostegno e aiuti a un settore "in ginocchio". Il tutto, in un contesto aggravato anche da crisi politica e rapido insediamento di un Governo nuovo che ha dovuto confrontarsi con "lavori in corso" e con la situazione emergenziale dovuta alla pandemia.

Tuttavia, i buoni propositi, gli intenti e le dichiarazioni sembra non stiano corrispondendo ad altrettanti interventi fattivi.

I provvedimenti posti in essere, seppur di pregio, mostrano forse un diverso volto dell'approccio alla questione sportiva.

Come si è già avuto modo di sottolineare, la scomparsa di un Ministero *ad hoc* per lo sport segna un indiscutibile passo indietro e ridimensionamento dell'importanza – tanto declamata – del fenomeno sportivo.

⁴³ Si veda la lettera della Vezzali a Gravina del 13 aprile 2021, con la quale veniva comunicata l'intenzione del Governo circa la riapertura dell'impianto in vista di Euro 2020.

La delega di funzioni alla Vezzali – che, come si è avuto modo di sottolineare, si è molto adoperata nel breve periodo intercorso dalla sua nomina - se da un lato costituisce un messaggio positivo di assegnazione della gestione del comparto a un *intraneus*, dall'altro lato, considerata nel contesto generale, potrebbe risultare solo un modo per “accontentare” lo sport.

Nel momento in cui si scrive, il settore e il movimento sportivi ripartono a stento o non ripartono affatto. Impianti e piscine vedono ancora rinviare la loro apertura a data da destinarsi. L'entrata in vigore della Riforma è stata rimandata addirittura alla fine del 2023. Associazioni e società non hanno ancora fondi e sostegni necessari a far fronte alle esigenze dovute allo stop delle attività.

Sembra, in sostanza, che lo sport sia tornato a ricoprire, agli occhi del Governo, un ruolo secondario, in contraddizione con l'importanza riconosciutagli anche nel PNRR.

Dal punto di vista dell'ordinamento sportivo, però, non può non sottolinearsi come questo nuovo (o ritrovato?) ruolo dello sport non sia visto con totale sfavore.

Rimandare l'abolizione dell'istituto del vincolo sportivo, ad esempio, seppur ampiamente criticato dal settore stesso poiché se ne riconosce la funzione limitativa nei confronti degli atleti, sembrerebbe far rinvigorire un altro elemento indice della autonomia federale e, naturalmente, dal punto di vista dei sodalizi, assicura in un certo senso il mantenimento dell'“attaccamento alla maglia”.

Rimane, certo, il dichiarato impegno del Governo e delle istituzioni sportive a una stretta collaborazione per il rilancio e il nuovo volto dello sport ma, allo stato, la prospettiva della “svolta epocale” rimane appesa e sospesa, con il rischio che si risolva in un nulla di fatto.

8. Appendice Normativa (gennaio/aprile 2021)

L. 8 agosto 2019, n. 86, “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”, in G.U. Serie Generale n. 191 del 16 agosto 2019

DL 29 gennaio 2021, n. 5, “*Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico nazionale italiano*”, in G.U. Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2021

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, Attuazione dell'articolo 5, *“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”*, in G.U. 18 marzo 2021, n. 67

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, Attuazione dell'articolo 6, *“Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”*, in G.U. 18 marzo 2021, n. 67

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, Attuazione dell'articolo 7, *“Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*, in G.U. 19 marzo 2021, n. 6;

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, Attuazione dell'articolo 8, *“Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”*, in G.U. 19 marzo 2021, n. 68;

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, Attuazione dell'articolo 9, *“Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*, in G.U. 19 marzo 2021, n. 68

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, in G.U. 22 marzo 2021, n. 70